

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3 Anno 2022

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udiienza: 03/11/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis)

avverso la sentenza n. 316/2020 del Tribunale di Agrigento del 1 dicembre 2020;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

letta, altresì, la memoria datata 19 ottobre 2021 a firma dell'avv. del foro di Agrigento, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, con sentenza del 1 dicembre 2020, emessa in esito a decreto penale opposto con richiesta di celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, ha dichiarato la penale responsabilità di _____ in ordine al reato di cui all'art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992, così riqualificata la originaria imputazione di violazione dell'art. 648 cod. pen., in quanto lo stesso, secondo la rubrica a lui contestata, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva tre esemplari vivi di uccello della specie particolarmente protetta *carduelis carduelis*, abitualmente denominata cardellino, da lui custoditi all'interno di una gabbia privi di anello identificativo e della relativa documentazione, e lo ha pertanto condannato alla pena di euro 700,00 di ammenda, ordinando altresì la confisca e la distruzione della gabbia ove i due predetti esemplari erano custoditi.

Ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidando le sue lagnanze a 4 motivi di ricorso.

Il primo motivo attiene alla nullità della sentenza in quanto in essa non è stato considerato la carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, posto che gli esemplari di volatili erano stati acquistati dal _____ in una fiera per la vendita degli animali consentita e sottoposta a controlli.

Il secondo motivo di ricorso riguarda la nullità della sentenza impugnata per non essere stata dichiarata la non punibilità del fatto stante la sua particolare tenuità, questione sulla quale il Tribunale non ha speso una parola.

Il terzo motivo attiene alla entità della pena ed in particolare alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, delle quali il prevenuto sarebbe stato meritevole, avendo egli un solo precedente penale, essendo di giovane età e nutrendo passione per gli animali.

Il quarto motivo attiene alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che è stata negata dal Tribunale in quanto a carico del Fallea vi è un precedente penale; ha rilevato il ricorrente che tale precedente, non superando il coecervo delle pene a lui inflitte il limite dei due anni di reclusione, non era ostativo alla concessione del beneficio; pertanto, la sentenza che lo ha negato è errata.

CONSIDERATO IN DIRITTO



Il ricorso proposto dal _____ è in parte fondato e, pertanto, deve essere accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata sia pure solo per quanto di ragione.

Chiaramente inammissibile, infatti, è il primo motivo di censura, formulato da parte del ricorrente avverso la sentenza emessa a suo carico; infatti, il motivo di ricorso ha ad oggetto la pretesa nullità della sentenza impugnata in quanto il Tribunale girgentano non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che, per avere il _____ acquistato gli esemplari di cardellino, nel cui possesso lo stesso è stato sorpreso, nel corso di una fiera per la vendita di animali, lo stesso aveva fatto ragionevolmente affidamento sulla legittimità del commercio in questione.

Egli, infatti, ha, in maniera invero piuttosto vaga, sostenuto in sede di ricorso di essere stato rassicurato, anche attraverso la dichiarata "sussistenza di tutti i certificati", dal venditore dal quale avrebbe acquistato le bestiole che si trattava di animali commerciabili in quanto nati in cattività.

L'argomento, al di là della sua concludenza, è tuttavia privo della necessaria specificità, avendo il ricorrente - il quale non ha contestato il fatto che le bestie in questione appartenessero a specie ornitologiche oggetto di protezione - del tutto omesso di chiarire sulla base di quale elemento di giudizio egli aveva fondato la affermazione della originaria cattività degli animali in questione.

Al riguardo ribadisce questa Corte il principio giurisprudenziale in forza del quale, sebbene sia possibile, per il detentore di un esemplare di fauna selvatica, dimostrarne la provenienza non illegittima, con conseguente esclusione di sua responsabilità penale, tuttavia il relativo *onus probandi* incombe, però, su di lui e non sull'accusa, posto che la regola generale stabilita dall'art.21, comma 1, lett. e), della legge n.157 del 1992 è quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica.

Nel caso di specie la difesa del _____ si è limitata a postulare la circostanza che questi avesse ricevuto dal venditore degli animali della rassicurazioni in ordine alla legittimità del commercio di essi, e, pertanto, dell'acquisto da lui compiuto e della successiva sua detenzione degli esemplari ornitologici in discorso, senza però fornire alcun dato in ordine all'effettivo contenuto di tali rassicurazioni ed in ordine al loro grado di affidabilità; elemento quest'ultimo di fondamentale importanza, in quanto esso sarebbe stato rilevante solo ove fosse stato idoneo a far escludere a carico dell'imputato un giudizio anche solo di

avventatezza o comunque imprudenza nell'avvenuto acquisto, posto che, trattandosi di reato contravvenzionale, lo stesso sarebbe stato ravvisabile anche sulla sola base di un atteggiamento soggettivo dell'agente improntato alla colposità della condotta posta in essere.

La totale genericità dell'argomentazione spesa al riguardo dal ricorrente rende inammissibile la censura.

Infondato è anche il motivo di ricorso avente ad oggetto la, astratta, quantificazione della pena cui il è stato condannato, senza che siano state riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

Ed invero - premesso che la pena concretamente inflitta all'imputato è stata determinata esclusivamente in termini pecuniari (il che, in relazione ad un reato che, invece, prevede, alternativamente, anche la pena detentiva, è fattore che di per sé giustifica una particolare sintesi motivazionale; si veda, infatti, sul punto: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 settembre 2015, n. 37867) sulla base di una pena di euro 2.000,00 di ammenda .- rileva la Corte che la riduzione per la applicazione della attenuanti generiche è stata contenuta in misura appena inferiore al terzo in considerazione della discrezionalità che in tale materia è riconosciuta all'organo giudicante di merito, tale da poter essere sindacata di fronte al giudice della legittimità solo se esercitata in termini illegali ovvero manifestamente irrazionali, cosa che nel presente caso la modestia dello scostamento dal massimo della riduzione effettuabile porta indubbiamente ad escludere.

Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata è poi stata correttamente applicata la ulteriore diminuzione, per la scelta del rito, nella misura della metà della pena, trattandosi, appunto, di reato contravvenzionale.

Per le esposte ragioni, salvi ed impregiudicati i riflessi che su di esso potranno avere le statuizioni che ora seguiranno, la censura riguardante direttamente il trattamento sanzionatorio è, pertanto, inammissibile.

Va, infatti, segnalato che sono, invece, fondate le doglianze aventi ad oggetto la omessa motivazione in relazione alla possibilità di ritenere non punibile il fatto addebitato al Fallea ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ed in relazione alla mancata concessione in favore dell'imputato della sospensione condizionale della pena.

Quanto al primo aspetto si rileva che effettivamente in sede di discussione finale la difesa del ricorrente, alla udienza del 1 dicembre 2020, ebbe a concludere la propria arringa difensiva chiedendo la "assoluzione per la peculiare tenuità del fatto"; dovendo tale richiesta essere interpretata, al di là della imprecisione terminologica, la cui causale è, verosimilmente, attribuibile anche alla frettolosa verbalizzazione, siccome volta a sollecitare la affermazione della non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., osserva la Corte che al riguardo la sentenza impugnata è del tutto muta, sicchè la stessa, stante la evidenziata omissività, deve essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale di Agrigento, affinché esso si pronunzia sul tema sino ad ora pretermesso.

Parimenti annullata, con rinvio, la sentenza deve essere in punto di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Infatti, il Tribunale di Agrigento ha ritenuto non estensibile al la sospensione condizionale della pena sulla dichiarata base di un "precedente penale a carico"; tale motivazione è, quanto meno, incompleta posto che l'esistenza di un solo precedente, per come riferito nella sentenza impugnata, non è fattore che si pone come oggettivamente ed autonomamente ostativo al riconoscimento del beneficio, operando il vincolo negativo solamente nel caso il cui l'entità della pena a suo tempo sospesa, sommata a quella successivamente irrogata, superi i limiti massimi per la concedibilità della sospensione condizionale del trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio in ordine ai due argomenti sopra descritti, il secondo dei quali il giudice del merito dovrà evidentemente, esaminare solo nel caso in cui, in sede di rinvio dovesse ritenere non riconducibile il fatto commesso dal al paradigma normativo di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. l'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al medesimo fatto è, oramai, definitiva, essendo rimaste *sub iudice* solo questioni attinenti al trattamento sanzionatorio.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento.



Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e definitiva l'affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente